SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 giugno 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Rifos 550 EC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 23 maggio 2012 dall'impresa Agriphar S.A. con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato RIFOS 550 EC contenente le sostanze attive clorpirifos e cipermetrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Nurelle D registrato al n. 7889 con decreto direttoriale in data 15 novembre 1989, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 18 settembre 2007, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nurelle D registrato al n. 7889;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva clorpirifos nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Cipermetrina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al Nurelle D al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorpirifos, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 2006, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2016, l'impresa Agriphar S.A. con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RIFOS 550 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,5 - 1.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Chimac S.A. - Rue de Renory, 26/2 Ougree (Belgio).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15427.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RIFOS 550 EC

Insetticida a vasto spettro d'azione per pesco, pero, melo, ortaggi in campo e serra (pisello, pomodoro, cipolla, patata), terreno destinato alla coltura del cavolo cappuccio, vite, arancio, limone, barbabietola da zucchero, soia, tabacco, mais, pioppo, floreali ed ornamentali

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione di RIFOS 550 EC
Clorpirifos puro g 45,37 (= 500 g/l)
Cipermetrina pura g 4,54 (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente: Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

Titolare della registrazione
AGRIPHAR S.A.Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO) - tel. +32 4 385 97 11

Stabilimento autorizzato per la produzione e/o il confezionamento:
CHIMAC S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO).

Taglie autorizzate: **0,5 - 1 litro**

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Partita n. :vedere sulla confezione

Distribuito da: GOWAN Italia S.p.A. - Faenza (RA)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLORPIRIFOS puro 45,37%; CIPERMETRINA pura 4,54%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Clorpirifos: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi cerebrali: confusione, atassia, convulsioni; coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Cipermetrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
N.B. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO
Dosi riferite a 100 litri di acqua.

PESCO: Afidi: su foglie non accartocciate: 50-75 ml. **Anarsia, Cidia, lepidotteri in genere:** 75-100 ml. **Cocciniglie:** contro le neanidi in trattamenti estivi: 80-100 ml. **Tripidi, Mosca:** 80-100 ml.
Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari trattare allo stadio vegetativo di bottone di rosa alla dose di 80-100 ml in miscela con olio 1,5 l/hl.

PERO, MELO: Psilla: (si consiglia di aggiungere un bagnante): **1°** trattamento di fine inverno contro adulti svernanti: 75 ml. **2°** trattamento sulle uova mature prodotte dalla prima generazione: 100 ml all'apparire delle prime neanidi, 130 ml con inizio di melata. **3°** trattamento contro la terza generazione se necessario: 130-180 ml/hl. **Afidi** su foglie non accartocciate: 50-80 ml. **Fillominatori** (Cemiostoma, Litocolletis) contro la prima generazione allo stadio di uova mature, prima della comparsa delle mine: 75-100 ml. **Ricamatrici e lepidotteri in genere** (generazioni estive): 75-100 ml. **Carpocapsa:** 75-100 ml. **Cocciniglie:** contro le neanidi (generazioni estive): 75-100 ml
Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari trattare allo stadio compreso fra le orecchie di topo e la differenziazione dei mazzetti fiorali alla dose di 80-100 ml in miscela con olio 1,5 l/hl.

ORTAGGI IN CAMPO E SERRA (pisello, pomodoro, cipolla, patata): contro **Dorifora**: 70-80 ml. **Nottue** (allo scoperto): 70-80 ml. **Mosca bianca**: 50-60 ml. **Afidi**: 50-60 ml. **Cavolaia, Tripidi, Piralide**: 70-80 ml.

TERRENO DESTINATO ALLA COLTURA DEL CAVOLO CAPPUCCIO: contro **Cavolaia, nottue ed altri lepidotteri** alla dose di 850-1100 ml/ha.

VITE: Contro **tignole** alla dose di 50-60 ml/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. **Cocciniglie e Sigaraio**: 50-60 ml.

ARANCIO, LIMONE: Afidi: 50-80 ml. **Cocciniglie:** contro le neanidi estive 60-80 ml. **Aleurodidi-Dialeurodidi:** 60-80 ml. **Formiche:** 200 ml irrorando il terreno in ragione di 10 hl di acqua/ha.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Altica: 800-1000 ml/ha. **Afidi:** 400-500 ml/ha. **Nottue:** 600-800 ml/ha. **Cleono, Lisso, Cassida:** 700-800 ml/ha

SOIA: contro **cimici** (*Nezara viridula*) e **lepidotteri fogliari** (*Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana*) alla dose di 1,2 l/ha in 800-1000 litri di acqua/ha. Ripetere il trattamento se necessario.

TABACCO: Afidi: 60-80 ml. **Mosca bianca:** 60-80 ml. **Nottue, tripidi:** 80-100 ml

MAIS: Afidi: 60-80 ml. **Piralide:** 80-100 ml. **Diabrotica virgifera**, usare alle dosi di 1100-1650 ml/ha.

PIOPPO, FLOREALI, ORNAMENTALI: Afidi: 60-80 ml. **Saperda, Criptorrinco:** 80-120 ml

Compatibilità: Il **RIFOS 550 EC** non è miscibile con i formulati fungicidi, acaricidi e insetticidi a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti **120** giorni prima della raccolta della soia; **60** giorni nel caso di agrumi, barbabietola e tabacco; **30** giorni per le colture di pero, melo, vite, pesco, mais e patata; **21** giorni per pomodoro e cipolla; **15** giorni per pisello.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE
IL PRODOTTO È TOSSICO PER GLI INSETTI UTILI, È NOCIVO PER ANIMALI DOMESTICI E BESTIAME. DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

2 2 GIU. 2012

Etichetta autorizzata con D.D. del

12A10601

DECRETO 22 giugno 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario COMPO Duaxo PPO.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 6 dicembre 2006 presentata dall'Impresa Compo Agricoltura Spa, con sede legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato COM 302 08 F EC contenente la sostanza attiva difenoconazolo;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha cambiato la propria ragione sociale in Compo Agrospecilities Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato 8;

Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva difenoconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 marzo 2012 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 dicembre 2018, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 marzo 2012 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 18 maggio 2012 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler cambiare il nome del prodotto in oggetto in COMPO Duaxo PPO;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Compo Agrospecilities Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COMPO Duaxo PPO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva difenoconazolo nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 50 - 75 - 100.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera ForniChem GmbH - Anna-von-Philipp-Str. 33 b - 86633 Neuburg a.d. Donau (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13684.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Bozza 10/2012 – Ver.1

COMPO Duaxo PPO

Concentrato Emulsionabile
Fungicida

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Difenoconazolo puro .... g 1,80 (= 16,7 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Titolare dell'autorizzazione: Compo Agro Specialities Srl - Via Marconato 8 – I - 20811 Cesano Maderno MB. Tel. 0362512.1
Officine di produzione: ForniChem GmbH – Anna-von-Philipp-Str. 33 b – 86633 Neuburg a. d . Donau (Germania)

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: ml 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100
Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Difenoconazolo – sintomi : organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo : dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia : sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE:
COMPO Duaxo PPO è un fungicida sistemico appositamente studiato per la protezione delle piante ornamentali da casa e da giardino. Grazie alla sua attività preventiva e curativa può essere utilizzato nei confronti di numerose infezioni fungine delle piante ornamentali. Il particolare meccanismo d'azione porta ad un rapido assorbimento da parte della pianta proteggendola così dalle infestazioni in fase iniziale e da quelle persistenti. La sua efficacia permette, a seconda della pressione dell'infezione, di effettuare i trattamenti successivi anche dopo 21 giorni.

MODALITÀ D'USO:
COMPO Duaxo PPO si utilizza diluito in acqua e nebulizzato fino ad una bagnatura visibile delle piante infestate. E' preferibile intervenire nelle ore serali.

Piante ornamentali in casa, balcone e giardino - contro Oidio (*Erisyphe* spp.), Ruggine (*Puccinia* spp.), Macchie fogliari (*Alternaria* spp.) alla dose di 10 ml/litro di acqua intervenendo alla prima comparsa dei sintomi e ripetendo il trattamenti ad intervalli di 8-14 giorni.
Rose in casa, balcone e giardino - contro Oidio (*Sphaeroteca* spp.), Black spot (*Diplocarpon* rosae), Ruggine della rosa (*Phragmidium rosae*), alla dose di 10 ml/litro di acqua intervenendo alla prima comparsa dei sintomi ripetendo il trattamento ad intervalli di 8-14 giorni.
Per le rose e le piante ornamentali in balcone e giardino considerando una dose di 10 ml/ 1 litro di acqua la quantità di soluzione da utilizzare è legata all'altezza delle piante :
per altezze fino a 50 cm distribuire 450 ml di soluzione su una superficie di 10 m^2
per altezze da 50 cm a 125 cm distribuire 600 ml di soluzione su una superficie di 10 m^2
per altezze oltre a 125 cm distribuire 750 ml di soluzione su una superficie di 10 m^2

Piante ornamentali legnose da balcone e giardino
- contro Ticchiolatura (*Venturia* spp.), alla dose di 2,5 ml per 1 litro d'acqua. Con tale dose si possono trattare indicativamente 20/25 mq, sino ad 1 metro di altezza della chioma, a partire dalla comparsa delle macchie sulla pagina superiore delle foglie ripetendo i trattamenti ogni 10-20 giorni con interventi più ravvicinati se le foglie restano umide per più di 9 ore.
- contro Oidio (*Erisiphe* spp.) .), alla dose di 2,5 ml per 1 litro d'acqua. Con tale dose si possono trattare indicativamente 20/25 mq, sino ad 1 metro di altezza della chioma a partire dalla comparsa dei primi sintomi sulle foglie ripetendo i trattamenti ogni 10-14 giorni
- contro Monilia (*Monilia* spp.) alla dose di 2,5 ml per 1 litro d'acqua. Con tale dose si possono trattare indicativamente 20/25 mq, sino ad 1 metro di altezza della chioma a partire da inizio a fine fioritura.

FITOTOSSICITÀ
COMPO Duaxo PPO è in genere ben tollerato dalle piante, ma si consiglia di effettuare un trattamento preliminare a spot su alcuni fiori e foglie utilizzando un periodo di osservazione di 10 giorni, sulle varietà di ornamentali di nuova introduzione

CONSIGLI D'IMPIEGO
- Conservare in luogo fresco ed asciutto
- Non trattare su foglie bagnate
- Non trattare durante le ore più calde della giornata
- Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione.
- Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione
- Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
- Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciaquandoli dopo l'uso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

AGITARE PRIMA DELL'USO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE DURANTE L'USO ALIMENTI E BEVANDE O RECIPIENTI DESTINATI A CONTENERNE
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

12 2 GIU. 2012

Bozza 10/2012 – Ver.1

COMPO Duaxo PPO

Concentrato Emulsionabile
Fungicida

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Difenoconazolo puro .... g 1,80 (= 16,7 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande, Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Titolare dell'autorizzazione: Compo Agro Specialities Srl - Via Marconato 8 – I - 20811 Cesano Maderno MB. Tel. 0362512.1
Officine di produzione: ForniChem GmbH – Anna-von-Philipp-Str. 33 b – 86633 Neuburg a. d . Donau (Germania)

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: ml 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100
Partita n.:*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Difenoconazolo – sintomi : organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo : dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia : sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

AGITARE PRIMA DELL'USO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE DURANTE L'USO ALIMENTI E BEVANDE O RECIPIENTI DESTINATI A CONTENERNE
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DA APPORSI SUL CONTENITORE PER L'IRRORAZIONE DEL PRODOTTO DILUITO

12 2 GIU. 2012
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

12A10616

DECRETO 28 giugno 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Dicumba.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 5 aprile 2012 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Falcone n. 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato DICUMBA contenente la sostanza attiva dicamba, uguale al prodotto di riferimento denominato Diserbante selettivo registrato al n. 11586 con decreto direttoriale in data 6 febbraio 2003 dell'impresa medesima Kollant Srl, con sede legale in Padova, via Trieste n. 49/53;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Diserbante selettivo registrato al n. 11586;

esiste legittimo accordo tra l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dicamba nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva dicamba;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione l'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited ha rilasciato accesso al proprio fascicolo avente i requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 6 febbraio 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dicamba in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 5 novembre 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 febbraio 2013, l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DICUMBA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 – 5 – 20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa:

Irca Service Spa – Fornovo San Giovanni (Bergamo);

Sipcam Spa – Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15406.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DICUMBA

SOLUZIONE ERBICIDA SELETTIVA PER IL CONTROLLO DELLE MALERBE
NEI CEREALI (MAIS, GRANO, ORZO, AVENA, SEGALE), NELLE ASPARAGIAIE, NEL MELO, NEI PRATI ORNAMENTALI E NEI PASCOLI

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Dicamba puro 21,2 g (240 g/l)
Coformulanti q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. **Terapia**: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un erbicida che svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe con cui giunge a contatto. Il prodotto viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica. Date queste sue caratteristiche il prodotto è in grado di controllare anche le malerbe dicotiledoni perennanti quali *Convolvulus arvensis* e *Cirsium arvense*. La sua azione si estende poi alla generalità delle malerbe annuali quali: *Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Ajuga spp., Atriplex patula, Capsella bursa pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Fallopia conv., Fumaria officinalis, Galeopsis tetrahit., Galinsoga parviflora, Galium aparine, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Senecio vulgaris, Solanum nigrum, Spergula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica spp., Vicia spp., Abutilon theophrasti.*
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
GRANO E CEREALI MINORI (ORZO, AVENA, SEGALE):
Il trattamento può essere dallo stadio di 5-6 foglie fino allo stadio di botticella. E' comunque consigliabile intervenire il più precocemente possibile al fine di eliminare fin dall'inizio la concorrenza delle malerbe.
Dose applicativa: 0,6 l/Ha.
MAIS: Applicare il prodotto in post-emergenza, con erbe già nate, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 40 cm. Il prodotto, distribuito in questa fase, è in grado di controllare, oltre alle dicotiledoni annuali, anche le piante perenni, fra le quali, di preminente importanza per il mais, il *Convolvulus arvensis* e *Convolvulus sepium*. Dose applicativa: 0,8-1,2 l/Ha.
MELO: Distribuire il prodotto evitando di colpire la chioma, eventuali spruzzi sul tronco e sulle piante lignificate non causano danni alle colture. Dose: 1-1,5 l/ha.
ASPARAGO: Il prodotto si impiega in primavera, prima dell'emergenza dei turioni. Il trattamento va eseguito preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido. Dose applicativa: 0,2-0,6 l/ha. Il prodotto, per una razionale distribuzione, va diluito in 5-6 quintali di acqua per ha.
PRATI ORNAMENTALI E PASCOLI: Distribuire il prodotto sulle chiazze di infestanti che si vogliono eliminare alla dose di 1-1,2 l/ha, preferibilmente in primavera o fine estate.
AVVERTENZE: Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuato nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento
COMPATIBILITA': Qualora le condizioni operative lo richiedano, il prodotto può essere impiegato in miscela con Mcpa e Mecoprop, a dosi dimezzate.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per gli impieghi e le colture non indicate in etichetta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI PRIMA DEL RACCOLTO 30 GIORNI PER IL MELO, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL,
VIA G. FALCONE ,13 – 24126 BERGAMO Tel. 035 328811
Stabilimento di produzione: IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG); **S.I.P.C.A.M. S.p.A.** via Vittorio Veneto 81 26857 SALERANO SUL LAMBRO (LODI)
Distribuito da: Belchim Italia S.p.A. MILANO

Autorizzazione del Ministero della Salute del n° ... del ....

Contenuto netto: 1-5-20 LITRI

Partita n° vedi timbro

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003).
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del......"

2 8 GIU. 2012

12A10602

DECRETO 14 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciceo Livia Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ciceo Livia Daniela, nata a Dej (Romania) il giorno 8 novembre 1973 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Cluj Napoca nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Cluj Napoca nell'anno 1996 dalla sig.ra Ciceo Livia Daniela, nata a Dej (Romania) l'8 novembre 1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ciceo Livia Daniela, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10603

DECRETO 14 settembre 2012.

Integrazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piretrine revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 22 aprile 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto dirigenziale 4 novembre 2010 relativo alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piretrine la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dall'1° settembre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2009, di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Rilevato che nel suddetto elenco risultano erroneamente mancanti i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, già revocati a far data dall'1° settembre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009 per i quali le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Decreta:

L'elenco dei prodotti fitosanitari già revocati a far data dall'1° settembre 2009 di cui al decreto dirigenziale 4 novembre 2010 è integrato con i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piretrine riportati in allegato al presente decreto.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Integrazione dell'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **piretrine**, la cui autorizzazione è stata revocata ai sensi del DM 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
29.	004996	PIRETROL	25/10/1982	GAMMA INTERNATIONAL S.r.l.
30.	008069	PIRENONE	06/05/1992	KOLLANT S.p.A.
31.	009177	FLORTIS INSETTICIDA P 2,5	20/03/1997	ORVITAL S.p.A.
32.	010831	INSETTICIDA LIQUIDO KB	11/04/2001	SCOTTS FRANCE S.A.S.

12A10617

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Viola Ines Zenglein, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 20 giugno 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Viola Ines Zenglein nata a Aschaffenburg (Germania) il giorno 6 agosto 1985, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato in data 2 dicembre 2010 dalla Ausschusses für die Zahnärztliche Prüfung an der Johannes Gutenberg - Universität Mainz - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato dalla Ausschusses für die Zahnärztliche Prüfung an der Johannes Gutenberg - Universität Mainz - Germania - in data 2 dicembre 2010 alla sig.ra Viola Ines Zenglein, nata a Aschaffenburg (Germania) il giorno 6 agosto 1985, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Viola Ines Zenglein è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10613

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kodiyan Ouseph Flory, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kodiyan Ouseph Flory, nata a Kuzhur (India) il giorno 21 aprile 1971, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 1997, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertato che la richiedente ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Flory K.O. ;

Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 8 settembre 2009 dalla quale si rileva che la sig.ra Kodiyan Ouseph Flory ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Visto il D.M. 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 1997 presso la «School of Nursing, Amala Cancer Hospital & Research Centre» di Thrissur (India) dalla Sigra Flory K.O. nata a Kuzhur-Kerala (India) il giorno 21 aprile 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sig.ra Kodiyan Ouseph Flory (alias Flory K.O.), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10605

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig.ra Sebastian Biji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sebastian Biji, nata a Angamaly-Kerala (India) il giorno 20 aprile 1979, ha chiesto il riconoscimento del titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nel 2003, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevato il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Biji Chacko;

Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 19 ottobre 2011 dalla quale si rileva che la sig.ra Sebastian Biji (alias Biji Chacko) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2003 presso la «School of Nursing, Indira Gandhi Co-Operative Hospital» di Kadavanthara (India) dalla sig.ra Sebastian Biji (alias Biji Chacko), nata a Angamaly-Kerala (India) il giorno 20 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sig.ra Sebastian Biji (alias Biji Chacko), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10606

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig.ra Ignat Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Ignat Loredana, nata a Brasov (Romania) il 20 dicembre 1981, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico «Spiru Haret» di Targoviste nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 2 maggio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico «Spiru Haret» di Targoviste nell'anno 2011 dalla signora Ignat Loredana, nata a Brasov (Romania) il 20 dicembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Ignat Loredana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10607

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurian Asha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Kurian Asha, nata a Thellakom-Kerala (India) il giorno 18 febbraio 1989, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2009 presso la «R.K.D.F. School of Nursing» di Bhopal, M.P. (India) dalla sig.ra Kurian Asha nata a Thellakom-Kerala (India) il giorno 18 febbraio 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, Sig.ra Kurian Asha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10608

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Shimmit Romeena (alias Romeena Baby), di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sigra Shimmit Romeena, nata a Kaliyar-Kerala (India) il giorno 20 maggio 1981, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Romeena Baby;

Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 23 novembre 2011 dalla quale si rileva che la Sigra Shimmit Romeena (alias Romeena Baby) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Visto il D.M. 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2001 presso la «Oxford School of Nursing» di Bangalore (India) dalla Sigra Romeena Baby nata a Kaliyar-Kerala (India) il giorno 20 maggio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, Sigra Shimmit Romeena (alias Romeena Baby), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10609

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Melemuriyl Binu George (alias Binu George M.), di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sigra Melemuriyl Binu George, nata a Chempanthotty-Kerala (India) il giorno 30 maggio 1976, ha chiesto il riconoscimento del titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nel 2003, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevato il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Binu George M..;

Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 17 gennaio 2012 dalla quale si rileva che la Sigra Melemuriyl Binu George (alias Binu George M..) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2003 presso la «School of Nursing, Nirmala Hospital» di Calicut (India) dalla Sigra Melemuriyl Binu George (alias Binu George M.) nata a Chempanthotty-Kerala (India) il giorno 30 maggio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sigra Melemuriyl Binu George (alias Binu George M..) è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNAN

12A10610

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Roberta Secci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 13 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Roberta Secci nata a Cagliari (Italia) il giorno 11 luglio 1987, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en odontología» rilasciato in data 29 giugno 2012 dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en odontología» rilasciato dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - in data 29 giugno 2012 alla sig.ra Roberta Secci, nata a Cagliari (Italia) il giorno 11 luglio 1987, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Roberta Secci è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10614

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Elena Rosina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 5 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elena Rosina nata a Gavardo (Brescia) (Italia) il giorno 28 giugno 1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor zubného lekárstva ("MDdott.")» rilasciato in data 14 settembre 2012 con il n. LE*01932 dalla Univerzita Komenského - Bratislave - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor zubného lekárstva ("MDDr.")» rilasciato dalla Univerzita Komenského - Bratislave - Repubblica Slovacca - in data 14 settembre 2012 con il n. LE*01932 alla sig.ra Elena Rosina, nata a Gavardo (Brescia) (Italia) il giorno 28 giugno 1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Elena Rosina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10615

DECRETO 25 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Gabriela Nistor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 37, comma 3, del menzionato decreto legislativo che disciplina i diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale;

Vista l'istanza dell'8 maggio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gabriela Nistor, nata a Constanta (Romania) il giorno 24 febbraio 1975, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero di esercitare, in Italia, l'attività di medico di medicina generale senza il titolo di formazione specifica in medicina generale di cui all'Allegato V, punto 5.1.4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il certificato prot. n. VII.d/53045/27.9.2011 rilasciato dal Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane (Romania), con il quale si attesta che la sig.ra Gabriela Nistor «è beneficiaria del diritto acquisito previsto all'art. 30 (1) della Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio»;

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 2012, con cui la sig.ra Gabriela Nistor è stata autorizzata all'esercizio della professione di medico chirurgo in Italia;

Preso atto che la sig.ra Gabriela Nistor non risulta, attualmente, iscritta presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il diritto ad esercitare l'attività di medico di medicina generale, in virtù dei diritti acquisiti in Romania;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, alla dott.ssa Gabriela Nistor, nata a Constanta (Romania) il giorno 24/2/1975, di cittadinanza rumena, è riconosciuto il diritto ad esercitare, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

La dott.ssa Gabriela Nistor in virtù dell'autorizzazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, di cui al decreto del 2 luglio 2012 citato in premessa, solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente può avvalersi in Italia del diritto ad esercitare l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10611

DECRETO 25 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Eva Šinská, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32 e 36 del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 30 aprile 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale lasig.ra Eva Šinská, nata a Bánovce nad Bebravou (Repubblica Slovacca) il giorno 17 maggio 1983, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo "Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo", n. D.05047, rilasciato in data 11 novembre 2011 dalla Slovenská Zdravotnícka Univerzita di Bratislava - Repubblica Slovacca - al fine di esercitare, in Italia, l'attività di medico di medicina generale;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2008 con il quale il titolo di "Doktor Medicíny" rilasciato dalla Università Komenský - Bratislava - Repubblica Slovacca - in data 28 maggio 2008 alla sig.ra Eva Šinská è stato riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Preso atto che lasig.ra Eva Šinská non risulta, attualmente, iscritta, in Italia, presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo», n. D.05047, rilasciato dalla Slovenská Zdravotnícka Univerzita di Bratislava - Repubblica Slovacca - in data 11 novembre 2011 alla sig.ra Eva Šinská, nata a Bánovce nad Bebravou (Repubblica Slovacca) il giorno 17 maggio 1983, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto equivalente al Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

La dott.ssa Eva Šinská solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente può avvalersi, in Italia, del diritto ad esercitare l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10612

DECRETO 26 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Mada Valentin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. Mada Valentin, nato a Oradea (Romania) il 24 novembre 1976, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Vasile Voiculescu» di Oradea nell'agosto del 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 25 aprile 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessato ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Vasile Voiculescu» di Oradea nell'agosto del 2011 dal sig. Mada Valentin, nato a Oradea (Romania) il 24 novembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Mada Valentin è autorizzato a esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10604

DECRETO 27 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Comarniceanu Roxana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Comarniceanu Roxana Elena, nata a Bucarest (Romania) il giorno 14 marzo 1981, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Sf Vasile Cel Mare" di Ploiesti nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Sf Vasile Cel Mare" di Ploiesti nell'anno 2011 dalla sig.ra Comarniceanu Roxana Elena, nata a Bucarest (Romania) il 14 marzo 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Comarniceanu Roxana Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10726

DECRETO 27 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Motriuc Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Motriuc Petronela, nata a Deleni (Romania) il 29 marzo 1974, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica", conseguito presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'agosto del 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 8 dicembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica", conseguito presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'agosto del 2011, dalla signora Motriuc Petronela, nata a Deleni (Romania) il 29 marzo 1974, cittadina rumena, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Motriuc Petronela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10727

DECRETO 27 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgescu Cristina Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Georgescu Cristina Valentina nata a Hotarele (Romania) il giorno 18/12/1979, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 18/01/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di “Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno 2011, dalla signora Georgescu Cristina Valentina, nata a Hotarele (Romania) il 18 dicembre 1979 è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Georgescu Cristina Valentina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10729

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 settembre 2012.

Nomina di un componente effettivo e un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Novara, in rappresentanza della CGIL di Novara.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI NOVARA

Visto il decreto n. 1898 del 5 gennaio 2011 del Direttore della Direzione territoriale del lavoro di Novara di costituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all’art. 410 c.p.c.:

Visto la nota datata 12 settembre 2012 (ns. prot. n. 16112 del 13 settembre 2012) della CGIL di Novara, con cui viene designato il sig. Angelo Ongaro quale membro effettivo della suddetta Commissione, in sostituzione del sig. Giovanni Cristofanelli, nonché la sig. Domenica Macrì quale membro supplente in seno alla stessa, in sostituzione del sig. Luigi Iezzi;

Ritenuto di dover procedere alle sostituzioni di cui trattasi:

Decreta:

i signori Angelo Ongaro e Domenica Macrì sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente in rappresentanza della CGIL di Novara, in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31 comma 3 della legge 340/2000 e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Novara, 21 settembre 2012

Il direttore territoriale: PISANTI

12A10745

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 settembre 2012.

Revoca dell’incarico, senza sostituzione, del commissario liquidatore della «Star. Coop. Società Cooperativa a r.l.», in Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il D.M. 15 ottobre 2010 con il quale la società cooperativa «Star. Coop. Società Cooperativa a r.l.», con sede in Sassari è stata sciolta ai sensi dell’art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Stefano Manca è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto dott. Stefano Manca non ha ottemperato alla richiesta di notizie sullo svolgimento della procedura formulata con ministeriale n. prot. 183809 del 3 ottobre 2011;

Tenuto conto che è stato dato avvio all’istruttoria, ai sensi della legge n. 241/1990 e dell’art. 37 LF, per la revoca dell’incarico con diffida n. prot. 47154 del 21 febbraio 2012;

Dato atto che il predetto Commissario liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione;

Visto che l’ultimo bilancio approvato dalla cooperativa risale all’esercizio 2004 e nello stesso sono presenti solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare i creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il dott. Stefano Manca dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stefano Manca nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Star. Coop. Società Cooperativa a r.l.», con D.M. 15 ottobre 2010 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società cooperativa «Star. Coop. Società Cooperativa a r.l.», con sede in Sassari, già sciolta con D.M. 15 ottobre 2010, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10841

DECRETO 6 settembre 2012.

Revoca dell'incarico, senza sostituzione, del commissario liquidatore della «San Paolo Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il D.M. 25 settembre 2007 con il quale la società «San Paolo Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Antonino Daffinà ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dott. Antonino Daffinà ha comunicato con nota del 16 luglio 2012 l'impossibilità ad accettare l'incarico;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2003 e che lo stesso presenta solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi sono prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Rilevata la necessità di revocare la figura del commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonino Daffinà, nominato commissario liquidatore della società «San Paolo Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) con D.M. 25 settembre 2007 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società «San Paolo Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), già sciolta con D.M. 25 settembre 2007, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10842

DECRETO 6 settembre 2012.

Accoglimento delle dimissioni del commissario liquidatore della «Edil Mena soc. coop. a r.l.», in Casaluce.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il D.M. GAB. 1005 del 7 marzo 2008 con il quale la società cooperativa «Edil Mena Soc. Coop. a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Verde ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il D.M. 19 maggio 2009 con il quale il l'avv. Giuseppe Guadagno è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione della dott.ssa Anna Verde, rinunciataria;

Considerato che con nota del 16 gennaio 2012 il succitato commissario liquidatore avv. Giuseppe Guadagno ha presentato formale rinuncia all'incarico;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2000 e che lo stesso presenta solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare l'avv. Giuseppe Guadagno dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'avv. Giuseppe Guadagno, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edil Mena Soc. Coop. a r.l.» con D.M. 19 maggio 2009 e, per le motivazioni sopra indicate , non si procede alla sua sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società cooperativa «Edil Mena Soc. Coop. a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta), già sciolta con D.M. GAB. n. 1005 del 7 marzo 2008, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10843

DECRETO 6 settembre 2012.

Accoglimento delle dimissioni del commissario liquidatore della «Edilsonya Soc. Coop. a r.l.», in Casal di Principe.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il D.M. GAB. 498 del 18 settembre 2007 con il quale la società cooperativa «Edilsonya Soc. Coop. a r.l.» con sede in Casal di Principe (Caserta) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giuseppe Guadagno ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che con nota del 16 gennaio 2012 il succitato commissario liquidatore avv. Giuseppe Guadagno ha presentato formale rinuncia all'incarico;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2001 e che lo stesso presenta solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare l'avv. Giuseppe Guadagno dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'avv. Giuseppe Guadagno, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilsonya Soc. Coop. a r.l.» con D.M. GAB 498 del 18 settembre 2007 e, per le motivazioni sopra indicate, non si procede alla sua sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società cooperativa società cooperativa «Edilsonya Soc. Coop. a r.l.» con sede in Casal di Principe (Caserta), già sciolta con D.M. GAB. 498 del 18 settembre 2007, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10844

DECRETO 6 settembre 2012.

Accoglimento delle dimissioni del commissario liquidatore della «CO.GI.D. Società cooperativa sociale a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545 septiesdecies del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il D.M. del 1° giugno 2005 con il quale la società cooperativa «CO.GI.D. Società Cooperativa Sociale a r.l.» con sede in Cassino (Frosinone) è stata sciolta ai sensi dell'art.2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Raimondo Affinita ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che con nota del 4 giugno 12 il succitato commissario liquidatore dott. Raimondo Affinita ha presentato formale rinuncia all'incarico;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1998 e che lo stesso presenta solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il dott. Raimondo Affinita dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del dott. Raimondo Affinita, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.GI.D. Società Cooperativa Sociale a r.l.» con D.M. 1° giugno 2005 e, per le motivazioni sopra indicate, non si procede alla sua sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società cooperativa «CO.GI.D. Società Cooperativa Sociale a r.l.» con sede in Cassino (Frosinone), già sciolta con D.M. 1° giugno 2005, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10845

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5°, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al DPR 30/5/2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art.14 del D.lgs. 22/5/1999 n. 251 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo in quanto dal 13/02/2012 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed in data 19/09/2012 ha denunciato presso la Stazione Carabinieri Palermo Uditore lo smarrimento dei punzoni in dotazione.

- Impresa: BONACCORSO PIETRO" con sede Palermo - Via Nunzio Morello, 3 - assegnataria del marchio "222 PA".

12A10773

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha cessato l'attività di fabbricazione di prodotti finiti in metallo prezioso.

Pertanto, con la determinazione dirigenziale sotto indicata, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna ha disposto la cancellazione della stessa impresa dal registro degli assegnatari e l'annullo del relativo marchio di identificazione.

La sottoelencata impresa ha presentato, come prescritto dal comma 7 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, denuncia di smarrimento dei punzoni in sua dotazione e sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

Denominazione	Sede	N. Marchio	Determinazione dirigenziale	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
Susy Shop di Beccheroni Alfredo Loris	Via G. Pepoli 62 - Castiglione dei Pepoli	373-BO	402 del 20/09/2012	-----	3

12A10814

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 ottobre 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, previo deposito di dichiarazioni sostitutive e di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

Volete voi abrogare l'intero articolo 24 inerente "disposizioni in materia di trattamenti pensionistici" della legge 214 del 22 dicembre 2011 di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Partito della Rifondazione Comunista - Direzione Nazionale - V.le del Policlinico 131 - 00161 Roma - Tel 06-441821 - fax 0644239490.

12A11062

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 ottobre 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, previo deposito di dichiarazioni sostitutive e di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

Volete voi l'abrogazione: dell'articolo 24 inerente "disposizioni in materia di trattamenti pensionistici" della legge 214 del 22 dicembre 2011 di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

sesto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,";

sesto comma, lettera *a)*, primo periodo, limitatamente alle parole: "la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima";

sesto comma, lettera *a)*, l'intero secondo periodo che recita: "Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.";

sesto comma, lettera *b)*, primo periodo limitatamente alle parole: "e sei mesi";

sesto comma, lettera *b)* l'intero secondo periodo che recita: "Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.";

sesto comma lettera *c)* primo periodo, limitatamente alle parole: "e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni e integrazioni,";

settimo comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";

settimo comma, l'intero secondo periodo che recita: "Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.";

settimo comma, l'intero terzo periodo che recita: "In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.";

settimo comma, l'intero quarto periodo che recita: "Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.";

settimo comma, quinto periodo, limitatamente alle parole: "Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando";

settimo comma, l'intero sesto periodo che recita: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse." ;

ottavo comma che recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.";

nono comma, l'intero primo periodo che recita: "Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021.";

nono comma, l'intero secondo periodo che recita: "Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-*bis*, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.";

nono comma, l'intero terzo periodo che recita: "Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.";

decimo comma, primo periodo limitatamente alle parole: "42 anni e 1 mese per gli uomini e" e alle parole "e 1 mese per le donne";

decimo comma, l'intero secondo periodo che recita: "Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014.";

decimo comma, l'intero terzo periodo che recita: "Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.";

decimo comma, l'intero quarto periodo che recita: "Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.";

dodicesimo comma che recita: "A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-*bis* dopo le parole "e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, "aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica";

b) al comma 12-*ter* alla lettera *a)* le parole "i requisiti di età" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di età e di anzianità contributiva";

c) al comma 12-*quater*, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".";

quindicesimo comma, l'intero quinto periodo che recita: "Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.";

quindicesimo comma-*bis*, limitatamente alle parole: "In via eccezionale," e alle parole: "del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima";

quindicesimo comma-*bis*, lettera *a)* limitatamente alle parole: "entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012", e alle parole: "al compimento di un'età anagrafica non inferiore ai 64 anni";

quindicesimo comma-*bis*, lettera *b)* limitatamente alle parole: "un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012", e alle parole: "alla medesima data conseguano";

diciassettesimo comma, che recita: "Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo i della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera *d)* del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";

- al comma 4, la parola "2013" è sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";

- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal i° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";

- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

"6-*bis* Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."

- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-*bis*" .";

diciassettesimo comma-*bis*, che recita: "Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.";

diciottesimo comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche";

venticinquesimo comma, che recita: "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del l00 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.";

-nonché dell'articolo 12, della legge n.122 del 30 luglio 2010, di conversione con modificazioni del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010 e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti parti:

comma 12-*bis*, limitatamente alle parole: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica";

comma 12-*ter*, lettera *a)*, limitatamente alle parole: "e di anzianità contributiva";

- nonché dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, limitatamente alle seguenti parti:

l'intero comma 4 che recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";

comma 5, primo periodo, limitatamente alle parole: "In via transitoria, per il periodo 2008-2011";

comma 5, l'intera lettera a che recita: "*a)* per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007 ;";

comma 5, lettera *b)*, limitatamente alle parole: "per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009,";

comma 5, l'intera lettera *c)*, che recita: "per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B";

comma 5, l'intera lettera *d)*, che recita: "per l'anno 2011, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.";

comma 6, primo periodo, limitatamente alle parole: "e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011";

comma 6, lettera *a)*, limitatamente alle parole:"71;";

comma 6, lettera *b)*, limitatamente alle parole: "*b)* due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a";

l'intero comma 6-*bis*, che recita: "Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77"?.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Partito della Rifondazione Comunista - Direzione Nazionale - V.le del Policlinico 131 - 00161 Roma - Tel 06-441821 - fax 06-44239490.

12A11063

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di rilievo sismico 3D nell'ambito della concessione di stoccaggio di gas naturale «San Potito e Cotignola Stoccaggio», presentato dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., in Milano

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0023516 del 01/10/2012 è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di rilievo sismico 3D nell'ambito della concessione di stoccaggio di gas naturale "San Potito e Cotignola Stoccaggio" presentato dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. con sede in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

"http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx"; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A10815

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di aggiornamento del numero e della tipologia di navi metaniere compatibili con il terminale GNL al largo delle coste toscane presentato dalla Società Olt Offshore LNG Toscana S.p.A., in Roma.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0023515 del 1° ottobre 2012 è stato escluso dalla assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di aggiornamento del numero e della tipologia di navi metaniere compatibili con il terminale GNL al largo delle coste toscane presentato dalla Società Olt Offshore LNG Toscana S.p.A. con sede in via Gaspare Spontini 22, 001989 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare:

"http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx"; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A10816

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di modifica del sistema di ancoraggio del terminale GNL al largo delle coste toscane presentato dalla Società Olt Offshore LNG Toscana S.p.A., in Roma.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0023531 del 2 ottobre 2012 è stato escluso dalla assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica del sistema di ancoraggio del terminale GNL al largo delle coste toscane presentato dalla Società Olt Offshore LNG Toscana S.p.A. con sede in via Gaspare Spontini 22, 001989 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare:

"http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx"; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A10817

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3002
Yen	102,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,915
Corona danese	7,4556
Lira Sterlina	0,80325
Fiorino ungherese	282,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,0735
Nuovo leu romeno	4,5782
Corona svedese	8,5728
Franco svizzero	1,2112
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3935
Kuna croata	7,4810
Rublo russo	40,2520
Lira turca	2,3375
Dollaro australiano	1,2682
Real brasiliano	2,6258
Dollaro canadese	1,2750
Yuan cinese	8,2226
Dollaro di Hong Kong	10,0805
Rupia indonesiana	12467,96
Shekel israeliano	5,0144
Rupia indiana	67,4220
Won sudcoreano	1444,13
Peso messicano	16,5844
Ringgit malese	3,9691
Dollaro neozelandese	1,5775
Peso filippino	53,831
Dollaro di Singapore	1,5951
Baht tailandese	39,721
Rand sudafricano	11,1983

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11064

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2958
Yen	101,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,900
Corona danese	7,4569
Lira Sterlina	0,80840
Fiorino ungherese	283,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,0780
Nuovo leu romeno	4,5723
Corona svedese	8,6057
Franco svizzero	1,2110
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4020
Kuna croata	7,4800
Rublo russo	40,3506
Lira turca	2,3494
Dollaro australiano	1,2721
Real brasiliano	2,6348
Dollaro canadese	1,2683
Yuan cinese	8,1498
Dollaro di Hong Kong	10,0476
Rupia indonesiana	12438,19
Shekel israeliano	5,0045
Rupia indiana	68,1840
Won sudcoreano	1442,02
Peso messicano	16,6357
Ringgit malese	3,9813
Dollaro neozelandese	1,5854
Peso filippino	53,748
Dollaro di Singapore	1,5951
Baht tailandese	39,785
Rand sudafricano	11,5770

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11065

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario denominato «Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi (C.U.G.R.I.)», in Salerno.

Con decreto ministeriale 27 settembre 2012 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario denominato, «Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi (C.U.G.R.I.)» con sede in Salerno.

12A10746

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Spiroxan® - 10 - Spiroxan® 20 compresse aromatizzate divisibili per cani e gatti».

Provvedimento n. 753 del 26 settembre 2012.

Medicinale veterinario SPIROXAN® - 10 - SPIROXAN® 20 compresse aromatizzate divisibili per cani e gatti.

Confezioni:

SPIROXAN® 10: scatola contenente 4 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104380011.

SPIROXAN® 20: scatola contenente 4 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104380023.

Titolare A.I.C: Ceva Salute Animale S.p.a. con sede legale in viale Colleoni n. 15, 20864 Agrate Brianza (MB) Italia - Codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: Variazione tipo IB - B.II.f.1 b1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base dei dati in tempo reale).

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da 24 mesi, come attualmente autorizzato a 36 mesi.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi se conservato a una temperatura inferiore a 25° C.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10774

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolocarp Flavour» 20mg, 50mg, 100mg, compresse masticabili per cani.

Decreto n. 128 del 26 settembre 2012

Specialità medicinale per uso veterinario "DOLOCARP FLAVOUR" 20mg, 50mg, 100mg, compresse masticabili per cani

TITOLARE A.I.C.:

ani Medica GmbH – Im Südfeld, 9 - Senden-Bösensell - Germania

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI:

ani Medica GmbH – Im Südfeld, 9 - Senden-Bösensell - Germania

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

DOLOCARP FLAVOUR 20mg compresse masticabili per cani:

- Scatola contenente un flacone da 20 compresse – A.I.C. n. 104328012
- Scatola contenente un flacone da 100 compresse - A.I.C. n. 104328024

DOLOCARP FLAVOUR 50mg compresse masticabili per cani:

- Scatola contenente un flacone da 20 compresse – A.I.C. n. 104328036
- Scatola contenente un flacone da 100 compresse – A.I.C. n. 104328048

DOLOCARP FLAVOUR 100mg compresse masticabili per cani:

- Scatola contenente un flacone da 20 compresse – A.I.C. n. 104328051
- Scatola contenente un flacone da 100 compresse – A.I.C. n. 104328063

COMPOSIZIONE:

DOLOCARP FLAVOUR 20 mg

Ogni compressa masticabile contiene:

Principio attivo: Carprofene 20 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

DOLOCARP FLAVOUR 50mg:

Ogni compressa masticabile contiene:

Principio attivo: Carprofene 50 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

DOLOCARP FLAVOUR 100 mg

Ogni compressa masticabile contiene:

Principio attivo: Carprofene 100 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

SPECIE DI DESTINAZIONE:

Cane

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Riduzione di infiammazione e dolore causato da patologie acute e croniche dell'apparato muscolo-scheletrico (es. osteoartrite). Proseguimento della terapia analgesica parenterale nel trattamento del dolore post-operatorio.

TEMPI DI ATTESA:

Non pertinente

VALIDITA':

- Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 3 anni.
- Periodo di validità dopo la prima apertura del flacone: 6 mesi
- Periodo di validità delle mezze compresse: 48 ore

REGIME DI DISPENSAZIONE:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

EFFICACIA DEL DECRETO:

efficacia immediata.

12A10775

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Virbagest 4 mg/ml soluzione orale per suini».

Provvedimento n. 752 del 26 settembre 2012

Medicinale veterinarioVIRBAGEST 4 mg/ml soluzione orale per suini.

Confezioni:

flacone da 450 ml - A.I.C. n. 104166018;

flacone da 900 ml - A.I.C. n. 104166020.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0237/001/R/001.

Titolare A.I.C: Virbac S.A, con sede in 1ère Avenue - 2065m - LID-06516 Carros Cedex (Francia).

Oggetto: Variazione tipo: modifica tempi di attesa per carne e visceri specie suini (scrofe nullipare mature).

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per carne e visceri specie suini (scrofe nullipare mature) da: 24 giorni a: 9 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono: carne e visceri: 9 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A10813

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di Sorveglianza della società Fidelta Servizi Finanziari spa in l.c.a., in Alessandria.

Si comunica che il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato il Commissario liquidatore dott. Nicola Tattoli al deposito presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Alessandria del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della Società Fidelta Servizi Finanziari S.p.a. in l.c.a., con sede in Alessandria, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria e codice fiscale 06616110158.

Detto deposito è stato effettuato in data 20 settembre 2012.

12A10747

Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di Sorveglianza della società Immobiliare Pacto 81 S.p.A. in l.c.a., in Alessandria.

Si comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato il Commissario Liquidatore Dott. Nicola Tattoli al deposito presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Alessandria del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di Sorveglianza della societa' Immobiliare Pacto 81 S.p.A. in l.c.a., con sede in Alessandria, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria e codice fiscale 04963320157.

Detto deposito e' stato effettuato in data 20 settembre 2012.

12A10748

Autorizzazione all'Organismo CSI S.p.a., in Bollate ad espletare le procedure di valutazione di conformità dei giocattoli ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54.

L'Organismo CSI S.p.A. con sede in viale Lombardia n. 20, 20021 Bollate (MI), è autorizzato, con decreto direttoriale del 28 settembre 2012 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 come segue: articolo 17 (Esame CE del tipo) – modulo B.

L'autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 27 luglio 2012 (data di delibera di accreditamento).

12A10749

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo APAVE Italia CPM S.r.l., in Bienno, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 24 settembre 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo APAVE Italia CPM S.r.l., via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (Brescia), già organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione di cui al mandato: M/120 per la norma di seguito riportata: EN 1090-1:2009/AC:2010. La norma oggetto della richiesta non è interessata dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A10812

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria Igea Marina ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 17 settembre 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T., l'Organismo Istituto Giordano S.p.a., via Rossini, 2 - 47814 Bellaria Igea Marina (Rimini), già organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione per le norme di seguito riportate M101 EN 14846:2008; M131 EN 331:1998+A1:2010; EOTA 12:1998-ETAG 008:2002; M100 EN 15037-2:2009+A:2001, EN 15037-3:2009+A1:2011; M112 EN 14229:2010. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero delle attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata invigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A10863

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-240) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00